

**Rapporto esplicativo
concernente la legge federale sui sistemi d'informazione
della Confederazione nel campo dello sport
(LSIS)**

Erläuternder_Bericht_BG_Datenschutz Fassung nach Ämterkonsultation Version
1.90

Disegno

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Le norme in materia di trattamento dei dati contenute nella legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0) non soddisfano più le esigenze di una moderna protezione dei dati. La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) impone di disciplinare a livello di legge il trattamento dei dati personali. Per evitare di appesantire troppo il testo della legge sulla promozione dello sport con disposizioni relative alla protezione dei dati, l'intera tematica è trattata separatamente nella legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSIS).

1.2 La nuova normativa proposta

Il capitolo 1 della nuova normativa comprende l'oggetto e i principi del trattamento dei dati. I principi di ordine generale già contenuti nella LPD non devono essere ripetuti, in quanto sono applicabili in virtù della LPD.

Il capitolo 2 contiene le norme riguardanti i singoli sistemi d'informazione previsti per il trattamento di dati personali e per ciascuno di essi è stabilita la competenza, il compito, i dati contenuti, la provenienza dei dati, la comunicazione, l'accesso, la durata di conservazione dei dati. Ove necessario si considerano gli aspetti particolari dei singoli sistemi d'informazione.

Nelle disposizioni comuni sono disciplinate la responsabilità e il trattamento dei dati in caso di lavori sui sistemi d'informazione. Nello stesso capitolo sono contenute disposizioni riguardanti il collegamento in rete di tutti i sistemi, la conservazione e l'anonimizzazione dei dati.

Le disposizioni esecutive indicano quali settori sono delegati per il disciplinamento a livello di Consiglio federale.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Le esigenze della protezione dei dati richiedono una regolamentazione a livello di legge. Con l'emanazione di una legge speciale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel settore dello sport si alleggerisce l'avamprogetto di revisione totale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Oltre a ciò, un'eventuale revisione della legge sui sistemi d'informazione non comporterà automaticamente anche una revisione della legge sulla promozione dello sport. Questi motivi sono a favore della soluzione presentata e tengono nella giusta considerazione le esigenze sia della legge sulla promozione dello sport sia della protezione dei dati.

2

Commento ai singoli articoli

Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 1:

La LSIS rappresenta la base legale necessaria per il trattamento di dati personali (dati) nel campo dello sport ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati.

Articolo 2:

I sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport devono contribuire all'adempimento dei compiti legali in questo settore. Sulla base dei principi della proporzionalità e della necessità le regolamentazioni previste non vanno intese come «autorizzazioni in bianco». All'interno delle unità amministrative citate sono autorizzate al trattamento dei dati solo le persone il cui elenco degli obblighi prevede il trattamento dei dati di volta in volta necessari per raggiungere gli scopi citati.

In relazione all'introduzione del nuovo numero d'assicurato AVS e della conseguente modifica della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10) si deve creare una base legale formale per l'utilizzazione del numero d'assicurato AVS nel campo dello sport. Ciò si rende necessario in quanto il nuovo testo della LAVS consente l'uso del numero d'assicurato AVS al di fuori delle assicurazioni sociali solo se esiste una base legale formale esplicita. Poiché le persone registrate nel sistema d'informazione nel quadro di Gioventù+Sport svolgeranno di regola un'attività di monitore, è necessaria la registrazione del numero d'assicurato AVS (indennità per monitori/indennità di perdita di guadagno).

La sola autorizzazione alla raccolta di dati non basta, dal punto di vista della protezione dei dati, per fondare, per il titolare dei dati, un obbligo a comunicarli. Al capoverso 2 lettera c si prevede un diritto/obbligo di comunicare i dati da raccogliere.

Oltre ai dati assolutamente necessari per l'adempimento del compito ce ne sono anche altri che ne facilitano soltanto lo svolgimento. Tali dati, come ad esempio il numero di telefono e l'indirizzo e-mail, vengono raccolti su base volontaria. L'organo che raccoglie i dati è tenuto a informare la persona a cui chiede i dati in merito al carattere volontario della loro comunicazione.

Per garantire una comunicazione aperta ed efficace verso l'esterno a volte è necessario ricorrere a immagini. Per motivi di trasparenza, la trasmissione di immagini come avveniva finora nella pratica sarà ancorata a livello di legge.

Capitolo 2: Sistemi d'informazione

Sezione 1: Sistema nazionale d'informazione per lo sport

Articolo 3:

Nell'articolo 3 si descrive lo scopo del sistema nazionale d'informazione nel campo dello sport. Si menzionano i diversi tipi di gruppi di persone e campi d'attività possibili, pur senza considerare esaustiva l'enumerazione. A seconda dell'evoluzione del sostegno allo sport e al movimento in Svizzera, saranno infatti possibili delle aggiunte.

Articolo 4:

A norma dell'articolo 4 il sistema contiene le generalità della persona e, soprattutto nel caso di Gioventù + Sport, il numero personale d'assicurato AVS. Nell'ambito dei programmi di sostegno allo sport e al movimento il sistema fornisce inoltre informazioni in merito ad attività e funzioni delle persone, alle loro qualificazioni e all'eventuale revoca di riconoscimenti.

Articolo 5:

L'articolo 5 stabilisce per quale tramite possono essere raccolti i dati personali. Le esigenze da soddisfare per poter parlare di una raccolta dei dati «riconoscibile» come tale vanno giudicate a seconda delle circostanze concrete ed essere comunque conformi ai principi della buona fede e della proporzionalità giusta l'articolo 4 capoverso 2 LPD.

Articolo 6:

Capoverso 1: è necessario prevedere per legge la comunicazione dei dati alle autorità d'esecuzione cantonali, alle federazioni sportive e alle associazioni giovanili perché si tratta in parte di dati personali degni di particolare protezione e questi organi possono accedervi tramite procedura di richiamo. Le federazioni e le società raccolgono i dati necessari per il pagamento dei contributi Gioventù+Sport e li inoltrano all'UFSPD per poterne richiedere il versamento.

Secondo il capoverso 2 in casi isolati e previa richiesta in tal senso le generalità e le indicazioni relative ad attività e funzioni nell'ambito dei programmi della Confederazione a sostegno dello sport e del movimento possono essere trasmessi a terzi. In questo caso, contrariamente a quanto avveniva nel capoverso 1, si tratta di dati personali non degni di particolare protezione.

Articolo 7:

La determinazione dei costi nell'ambito del sistema nazionale d'informazione per lo sport viene delegata al Consiglio federale.

Già con il diritto in vigore (Ordinanza del Consiglio federale del 30 ottobre 2002 sulla banca dati nazionale per lo sport; RS 415.051.1) la Confederazione finanzia la programmazione della BDNS e le linee dei dati fino ai raccordi a livello cantonale, oltre ad assicurarne la gestione. I Cantoni da parte loro partecipano alle spese di

gestione e sviluppo del sistema d'informazione per lo sport secondo una chiave di ripartizione concordata fra loro. Tale suddivisione delle spese si è rivelata adeguata e non sarà modificata nemmeno in futuro.

Sezione 2: Sistema d'informazione per i dati medici

Articoli 8-11:

Come già previsto nella legge attuale, la Scuola universitaria federale dello sport può raccogliere, elaborare o far elaborare anche dati medici (ora sulla base dell'art. 8). Rispetto alla situazione prevista dalla legge attuale si è aggiunta la raccolta di dati relativi a chi pratica lo sport di massa. Per la realizzazione di studi e programmi di ricerca della scuola universitaria nel campo dell'insegnamento e dei servizi è in parte inevitabile far ricorso a simili banche dati.

Il sistema d'informazione si presenta come un cosiddetto sistema chiuso, che non consente accesso a estranei dall'esterno. I dati vengono trasmessi solo in singoli casi e con l'espresso accordo del paziente, per consentire il conteggio ad assicurazioni e casse malati. Per il resto, i dati dei pazienti – come avviene in ogni studio medico – sono protetti dal segreto professionale del medico.

Sezione 3: Sistemi di prenotazione e di ordinazione

Articoli 12-15:

Per poter amministrare in modo efficiente le strutture alberghiere di Macolin e di Tenero e per poter eseguire fatturazioni precise non si può fare a meno di una banca dati. Il sistema consente al cliente di annunciare il proprio arrivo e di prenotare palestre, aule, alloggi, pasti ecc. I relativi dati servono anche per il calcolo delle prestazioni fornite.

Sezione 4: Sistema d'informazione della scuola universitaria

Articoli 16-19:

Poiché l'UFSPPO gestisce una scuola universitaria professionale, registra i propri studenti e deve poter scambiare tali dati con la scuola universitaria professionale bernese, anche in questo ambito si rende necessaria una base legale. Il sistema contiene le generalità dello studente, indicazioni sulla formazione scolastica precedente e sull'indirizzo degli studi, oltre a dati relativi alle qualifiche scolastiche.

Sezione 5: Altri sistemi d'informazione

Articoli 20-22:

L'UFSPPO utilizza un sistema di gestione degli affari correnti che contiene i processi di gestione dell'UFSPPO e rappresenta in forma elettronica le procedure di lavoro. Il sistema di gestione dei dati citato nell'articolo 21 è integrato nel sistema di gestione degli affari correnti. Esso consente e supporta l'elaborazione dei processi di gestione in seno all'ufficio federale.

L'UFSPPO gestisce inoltre un sistema centrale di gestione dei dati che serve ad allestire, amministrare, memorizzare e archiviare incarti personali e al rilevamento di dati e documenti. I dati contenuti nei documenti (file Word, presentazioni Powerpoint, liste Excel ecc.) possono essere degni di protezione, per cui si rende necessaria una regolamentazione per legge.

Nell'apposita banca dati degli indirizzi sono inseriti indirizzi già esistenti all'UFSPPO. Tutti gli indirizzi sono disponibili in una banca dati. Questo sistema d'informazione sarà collegato con i sistemi di cui agli articoli 3, 12, 16, 20 e 21.

Capitolo 3: Disposizioni comuni

Articolo 23:

Conformemente alla strategia seguita in campo informatico dal Consiglio federale, la Base di aiuto alla condotta (BAC) funge da fornitore di prestazioni, mentre l'UFSPPO è responsabile dei sistemi.

Articolo 24:

L'autorizzazione alla consultazione dei dati, ovvero all'accesso mediante procedura di richiamo, è regolato in modo diverso a seconda del sistema e dei bisogni nonché dei compiti legali. Viene invece regolato in modo unitario il diritto all'accesso ai sistemi d'informazione da parte dei servizi di controllo interni e delle persone responsabili del rispetto delle prescrizioni di protezione dei dati e della manutenzione tecnica. Questi diritti d'accesso consentono l'adempimento corretto dei compiti. Per evitare di ripetere per ogni sistema d'informazione le norme che regolano tali diritti d'accesso, la norma è stata inserita fra le disposizioni comuni.

Articolo 25:

Nei diversi sistemi d'informazione funzionanti presso l'UFSPPO sono trattati in parte gli stessi dati di base. Ai sensi dell'efficienza dell'amministrazione si deve fare in modo che non sia necessario inserire separatamente per ciascun sistema i dati disponibili in formato elettronico. Ove tali dati siano già stati raccolti in una banca dati, sarà possibile confrontarli e scambiarli. Non ha senso e risulterebbe d'altra parte poco comprensibile per la persona interessata se tali dati venissero raccolti più volte dall'organo di volta in volta competente. Una simile procedura sarebbe pure in contraddizione con una gestione amministrativa economica ed efficiente, per cui si

devono creare le basi legali necessarie a tale scambio. Si scambiano solo dati che elabora l'organo stesso.

Articolo 26:

I dati personali possono essere conservati solo fin quando lo esigono gli scopi del trattamento. I dati medici sono conservati per dieci anni. Indipendentemente da un eventuale collegamento con altre informazioni, i dati vengono cancellati alla scadenza del termine o non appena non servono più.

Articolo 27:

I dati di tutti i sistemi d'informazione citati nella legge devono poter essere utilizzati per scopi statistici o di ricerca. La condizione è in ogni caso che essi vengano prima anonimizzati.

Capitolo 4: Disposizioni d'esecuzione

Articolo 28:

Giusta l'articolo 28 il Consiglio federale è autorizzato e nel contempo tenuto a emanare disposizioni più dettagliate per i sistemi d'informazione. La LSIS rappresenta la base legale per i sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport e regola lo scopo del trattamento dei dati e gli utenti autorizzati. D'altra parte, risulta adeguato e conforme alla legge sulla protezione dei dati lasciare al Consiglio federale la regolamentazione di altri aspetti a livello di ordinanza. Tali contenuti – per il solo fatto di prevedere regole di dettaglio – richiedono modifiche più frequenti. Il Consiglio federale può in tal modo reagire in modo più flessibile senza trascurare le condizioni quadro della legge.

3 Ripercussioni

Di principio non sono attese ripercussioni sotto il profilo finanziario, del personale o economico. Le regolamentazioni relative alla protezione dei dati sono in linea di massima neutrali dal punto di vista dei costi, dato che esse costituiscono semplicemente l'aggiornamento di basi legali per compiti già svolti. Non ci si devono attendere ripercussioni in materia di personale a livello federale o cantonale.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è previsto nel programma di legislatura 2007 - 2011. Il presente atto legislativo è stato elaborato in concomitanza con i lavori per la revisione totale della legge che promuove la ginnastica e lo sport. In tal modo uno spostamento alla prossima legislatura non è giustificabile né dal punto di vista della politica dello sport né da quello della protezione dei dati.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Nel campo del diritto pubblico per l'emanazione di disposizioni per la protezione dei dati applicabili ad autorità amministrative il legislatore federale si basa sull'articolo 173, capoverso 2 della Costituzione federale. Giusta l'articolo 16 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) l'organo federale che nell'adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione degli stessi. A norma dell'articolo 17 gli organi federali possono trattare dati personali se esiste una base legale al riguardo.

5.2 Subordinazione al freno alle spese / Conformità alla legge sui sussidi

Il presente progetto non contiene disposizioni sui sussidi né crediti d'impegno o limiti di pagamento comportanti nuove spese, siano esse uniche o ricorrenti. Il progetto non prevede neanche aiuti finanziari o indennità ai sensi della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1).

5.3 Delega di competenze legislative

Nella prima sezione relativa al Sistema nazionale d'informazione per lo sport, all'articolo 7 viene delegata al Consiglio federale la determinazione dei costi per gli utenti del sistema d'informazione. All'articolo 28 il Consiglio federale viene autorizzato a emanare disposizioni esecutive per i singoli ambiti.